



Sentenza n. 68 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Patroni Griffi
decisione del 9 febbraio 2026, deposito del 5 maggio 2026
comunicato stampa del 5 maggio 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanza n. 152 del 2025

parole chiave:

ESECUZIONE DELLA PENA – PUBBLICO MINISTERO – GIUDICE
DELL'ESECUZIONE – SOSPENSIONE DELL'ORDINE DI ESECUZIONE

disposizioni impugnate:

- art. 656, comma 9, lettera a), del [codice di procedura penale](#)
- art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 27, terzo comma, della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Catanzaro, prima sezione penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. e dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater*, della legge n. 354 del 1975. La prima disposizione impediva, per effetto del rinvio all'art. 4-*bis* ordin. penit., la **sospensione dell'esecuzione della pena per il delitto di atti sessuali con minorenne anche in presenza dell'attenuante della minore gravità**; la seconda subordinava l'accesso ai benefici penitenziari a un'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno.

Nel giudizio principale, il pubblico ministero aveva emesso l'ordine di esecuzione della pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione e ne aveva successivamente chiesto la sospensione al Tribunale di Catanzaro, quale giudice dell'esecuzione, sollecitando il promovimento delle questioni di legittimità costituzionale.

L'applicazione delle disposizioni censurate avrebbe infatti determinato l'immediato ingresso in carcere del condannato, impedendogli, per quasi tutta la durata della pena, di chiedere una misura alternativa alla detenzione.

In via preliminare, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l'**inammissibilità delle questioni**, sostenendo che fossero state **sollevate nell'ambito di un procedimento irrituale**.

Secondo l'Avvocatura, l'art. 656 cod. proc. pen. attribuisce al pubblico ministero il potere di sospendere l'esecuzione della pena, ma non prevede che questi possa richiederne la sospensione a un giudice. Il Tribunale di Catanzaro non avrebbe potuto, pertanto, assumere la qualità di *giudice a quo*.

Al punto 5.1 del *Considerato in diritto*, la Corte, richiamando i propri precedenti su casi analoghi, dichiara **non fondata l'eccezione**. Dall'ordinanza di remissione emergeva, infatti, che il pubblico ministero aveva già emesso l'ordine di esecuzione e ne aveva successivamente chiesto la sospensione al Tribunale di Catanzaro. Quest'ultimo era stato dunque adito quale **giudice dell'esecuzione**, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., nell'ambito di un procedimento giurisdizionale normativamente previsto, e doveva considerarsi *giudice a quo* ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

Il giudice delle leggi respinge anche la tesi secondo cui la questione avrebbe potuto essere correttamente prospettata soltanto in seguito alla contestazione dell'ordine di esecuzione da parte del condannato. Una simile impostazione **costringerebbe il pubblico ministero ad applicare disposizioni da lui ritenute costituzionalmente illegittime**, senza poter sottoporre i propri dubbi al giudice competente – cui resta riservata la decisione di proporre il giudizio in via incidentale – e non risulta, pertanto, coerente con il ruolo del pubblico ministero, che è «organo di giustizia», collocato in una «peculiare posizione istituzionale» e chiamato a esercitare le proprie funzioni nell'osservanza della Costituzione, prima ancora che delle leggi, nell'interesse oggettivo dell'ordinamento e anche a tutela dei diritti e delle libertà della persona.

Nel merito, la Corte ritiene irragionevole l'automatismo che imponeva l'ingresso in carcere e precludeva per un anno l'accesso alle misure alternative anche nei casi di atti sessuali con minorenne riconosciuti di minore gravità. La disciplina determinava, inoltre, un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla violenza sessuale di minore gravità e sacrificava la **finalità rieducativa della pena**.

La Corte dichiara pertanto l'**illegittimità costituzionale** dell'art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all'art. 609-quater cod. pen. ai quali sia stata riconosciuta l'attenuante prevista dal sesto comma del medesimo articolo. Per effetto della declaratoria viene meno, in tali casi, anche il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., **ferma restando la valutazione individualizzata del tribunale di sorveglianza sull'accesso alle misure alternative**.

Ludovica Cimino